



COMUNE DI FOSSATO DI VICO

(Provincia di Perugia)

***REGOLAMENTO D'ESERCIZIO DEGLI USI
CIVICI***

(Allegato alla delibera del Consiglio Comunale n. 24 del 07/07/2011)

INDICE

TITOLO I – FINALITA’ E NORME GENERALI

- Articolo 1. Finalità
- Articolo 2. Gli aventi diritto
- Articolo 3. Campo di applicazione
- Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali
- Articolo 5. I diritti di uso civico
- Articolo 6. Uso familiare dei prodotti
- Articolo 7. Revoca del diritto di godimento
- Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

- Articolo 9. Transito di mezzi
- Articolo 10. Danni a flora e fauna

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

- Articolo 11. Definizioni
- Articolo 12. Raccolta della legna morta
- Articolo 13. Raccolta della legna viva
- Articolo 14. Non aventi diritto
- Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico
- Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli
- Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

- Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco
- Articolo 19. Raccolta dei funghi
- Articolo 20. Raccolta dei tartufi
- Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco
- Articolo 22. Deroghe alla raccolta dei prodotti del sottobosco
- Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

TITOLO V – USO DEL PASCOLO

- Articolo 24. Diritto di pascolo
- Articolo 25. Terreni esclusi dal pascolo
- Articolo 26. Animali ammissibili al pascolo
- Articolo 27. Domanda di pascolo
- Articolo 28. Importo del canone per l’uso del pascolo
- Articolo 29. Opere accessorie al pascolo
- Articolo 30. Periodo di esercizio del pascolo
- Articolo 31. Immissione animali autorizzati al pascolo
- Articolo 32. Modalità di esercizio del pascolo

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 33. Proventi e procedimento amministrativo
- Articolo 34. Prescrizioni non previste
- Articolo 35. Controlli
- Articolo 36. Pubblicazione e diffusione del regolamento

TITOLO I – FINALITA' E NORME GENERALI

Articolo 1. Finalità

Il Comune di Fossato di Vico con il presente Regolamento, nel rispetto delle leggi dello stato, Regionali e delle norme comunitarie, intende perseguire la salvaguardia delle risorse ambientali, la tutela dell'assetto del territorio e la promozione di attività economiche sostenibili legate alla valorizzazione e alla fruizione delle risorse naturali con l'intento di ottimizzare il mantenimento e la conservazione delle risorse garantendo le funzioni ecologiche e socioeconomiche che esse svolgono.

Intende altresì garantire, attraverso la razionalizzazione delle risorse di proprietà comunale, eguali condizioni di accesso a tutti i cittadini residenti ed aventi diritto.

Articolo 2. Gli aventi diritto

All'esercizio degli usi civici sul territorio del Comune di Fossato di Vico hanno diritto:

1) I capi famiglia purché residenti e domiciliati in modo stabile e continuativo da almeno cinque anni nel Comune di Fossato di Vico;

Sono da considerarsi capi-famiglia:

a)- Tutti gli intestatari di scheda anagrafica;

b)- Il tutore dei figli minorenni eredi ed aventi diritto;

2) - Tutti gli emigrati che alla data di emigrazione risultavano in possesso del diritto d'uso, nel momento in cui riprendono stabile domicilio e residenza nel Comune di Fossato di Vico.

Il diritto di assegnazione e' subordinato alla presentazione di una domanda che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, in competente bollo, entro e non oltre il 31 agosto. Il diritto acquisito e' automaticamente rinnovato ogni anno salvo revoca.

Articolo 3. Campo di applicazione

I soggetti di cui al precedente articolo esercitano i diritti di uso civico sui beni demaniali che ne sono gravati nel rispetto del Piano di Gestione Forestale

Articolo 4. Iniziative di valorizzazione dei terreni demaniali

Il Comune attiverà ogni utile iniziativa per la valorizzazione dei terreni comunali mediante l'attuazione di piani di miglioramento patrimoniale e di progetti di sviluppo per attività plurime produttive cercando anche, ove possibile, forme di coinvolgimento di soggetti pubblici e privati.

Al fine di promuovere la salvaguardia delle risorse ambientali, la gestione razionale del demanio comunale, la fruizione turistica del territorio naturale e la creazione di economie locali basate sulla valorizzazione delle risorse locali, il Comune può individuare aree con particolari valenze turistiche/ambientali ed affidarne la gestione, secondo apposita convenzione, ad organismi privati, con preferenze verso forme associative locali, che presentino validi progetti d'impresa finalizzati

anche alla promozione turistica, all'educazione ambientale, alla valorizzazione delle produzioni forestali, zootecniche e faunistiche, alla tutela del territorio e alla salvaguardia di flora e fauna.

All'atto dell'approvazione dei singoli progetti il Comune dovrà indicare il periodo di tempo durante il quale rimane sospeso o modificato l'esercizio del diritto di uso civico senza limiti ostativi e dovrà indicare le restanti aree demaniali ove poter esercitare tale diritto di "uti singuli" nel rispetto dell'art. 1021 del c.c..

Nelle aree interessate da interventi di ricostituzione della vegetazione e difesa del suolo rimangono parimenti sospesi gli usi civici fino a quando le aree stesse non vengano svincolate dal Comune sulla base di specifico parere dell'Ufficio Tecnico.

Articolo 5. I diritti di uso civico

I diritti di uso civico che si possono esercitare sui terreni di cui al precedente art. 2 sono:

- a) la raccolta di legname sul secco e sul morto;
- b) raccolta programmata legna viva
- c) il pascolo;
- d) la raccolta di tutti i prodotti spontanei della terra (castagne, funghi, tartufi, fragole e piante spontanee di qualsiasi specie, anche officinali, non protette da speciali leggi);
- e) la fruizione turistica e ricreativa.

Articolo 6. Uso familiare dei prodotti

Tutti i prodotti ottenuti sulla base del diritto dell'uso civico di cui alle lettere a), b) e d) del precedente art. 5 sono strettamente riservati all'uso familiare: ne risulta pertanto vietata ogni forma di commercializzazione.

Articolo 7. Revoca del diritto di godimento

Sarà privato del godimento del diritto di uso civico per tre anni colui che sarà sorpreso ad arrecare danni ai beni comunali o che sia incorso per tre volte nella stessa violazione.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Il diritto di uso civico viene sospeso anche in caso di mancato pagamento dei canoni e dei ruoli pregressi. Si riacquista dopo il pagamento delle somme arretrate, su istanza di riammissione rivolta all'Amministrazione Comunale.

Articolo 8. Sospensione temporanea degli usi civici

Il Comune, per motivi di salvaguardia delle risorse naturali ed ambientali, con specifica ordinanza del Sindaco e previo parere dell'autorità forestale competente, può disporre, in particolari circostanze, il divieto all'esercizio del diritto di godimento di uso civico per periodi definiti su specifici terreni demaniali.

TITOLO II – TUTELA AMBIENTALE

Articolo 9. Transito di mezzi

È vietato il transito di mezzi agricoli, di autovetture, di ciclomotori ed ogni altro veicolo (es. per praticare motocross) al di fuori delle piste forestali, senza autorizzazione preventiva da parte degli organi comunali competenti.

I tratti di stradali preclusi al traffico veicolare sono indicati in apposita cartografia ed opportunamente segnalati come da legge.

Gli allevatori in possesso di concessione di pascolo possono transitare con mezzi gommati solo in casi eccezionali (soccorso animali feriti e/o malati) e previa autorizzazione comunale.

Articolo 10. Danni a flora e fauna

Al fine di salvaguardare la tutela dell'ambiente e la conservazione della biodiversità è severamente vietato arrecare danno di ogni genere a flora e fauna: sradicare piantine, spezzare rami, praticare incisioni sui tronchi o imbrattarli con vernice, danneggiare nidi e tane, ecc.; scavare e trasportare terreno.

TITOLO III - DIRITTO DI LEGNATICO

Articolo 11. Definizioni

Ai fini del presente regolamento è da intendersi "legna morta", il legname caduto a terra naturalmente e privo di ogni legame fisico con la ceppaia ed il resto della pianta.

Col termine di "legna viva" verranno indicate le piante schiantate o sradicate da eventi atmosferici, quelle recise o cercinate abusivamente, quelle danneggiate da attacchi di patogeni, quelle bruciate (anche solo parzialmente) da incendi ed in generale, quelle secche ancora in piedi e quelle individuate dai lotti per la raccolta programmata.

Articolo 12. Raccolta della legna morta

Tutti i cittadini aventi diritto ad esercitare l'esercizio dell'uso civico sui terreni demaniali possono raccogliere liberamente la legna morta (porzioni di tronco, ramaglia, frascame e residui di taglio) fino ad un quantitativo di 0,5 t annue. Oltre tale quantità occorre una comunicazione dell'interessato al Comando della Polizia Municipale da far pervenire almeno 48 ore prima.

Nelle operazioni di raccolta è vietato l'uso della motosega.

E' severamente vietato raccogliere legname proveniente da piante incendiate, recise o cercinate abusivamente.

Altresì è vietato sradicare ceppaie anche se secche o marcite.

Articolo 13. Raccolta della legna viva

Tutti i cittadini aventi diritto possono raccogliere a titolo oneroso la legna viva nelle zone che di anno in anno saranno individuate per la raccolta programmata, previa apposita richiesta che dovrà pervenire all'Amministrazione Comunale, in competente bollo, entro e non oltre il 31 agosto, così come da modello predisposto dagli Uffici comunali, come ai successivi commi.

Il diritto acquisito e' automaticamente rinnovato ogni anno.

Le zone per la raccolta della legna viva verranno assegnate secondo le previsioni contenute nel "Piano di Gestione Forestale della proprietà del Comune di Fossato di Vico" vigente.

I singoli lotti verranno assegnati ad ogni avente diritto per sorteggio.

L'estrazione avviene in seduta pubblica nella data stabilita dall'Amministrazione e resa nota con avvisi diffusi in tutte le frazioni e pubblicato sul sito istituzionale.

Il prezzo dei lotti sarà fissato annualmente con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica in base ai costi di ripartizione ed alle spese effettivamente sostenute per la realizzazione o manutenzione di piste di servizio e di esbosco necessarie alla zona da ripartire.

La somma dovuta verrà riscossa tramite stato degli utenti;

Nel caso di domanda eccedente rispetto alle disponibilità al fine di utilizzare in modo razionale le risorse, l'Amministrazione Comunale provvederà alla formazione previo sorteggio, in via transitoria, di turni di assegnazione delle parti con periodicità superiore ad un anno.

Conseguentemente all'assegnazione, l'avente diritto che non procederà al taglio del lotto assegnato, sarà escluso dall'elenco degli aventi diritto, salvo documentato e comprovato motivo, e riammesso soltanto dietro presentazione di nuova istanza che dovrà pervenire entro la data sopra riportata.

Gli utenti possono rinunciare al diritto di assegnazione della parte a legna, con esclusione dal pagamento dello stato degli utenti, mediante domanda di disdetta che dovrà pervenire al Comune entro il 31 di agosto dell'anno precedente.

Gli utenti possono inoltre rinunciare al diritto di assegnazione della parte per uno o più anni, con conseguente esclusione dal pagamento dello stato degli utenti per il periodo corrispondente, con inclusione nell'elenco degli aventi diritto alla scadenza del periodo in parola.

Gli assegnatari entro i termini previsti anno per anno dall'autorità forestale, provvederanno con propri mezzi all'utilizzazione delle piante assegnate, operando il taglio rasente terra e senza arrecare danni alle piante circostanti.

Gli assegnatari dei lotti ricadenti sulla strada dovranno operare il taglio entro e non oltre il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di assegnazione onde consentire agli assegnatari dei lotti sovrastanti le operazioni di esbosco entro i termini di chiusura del taglio.

L'esbosco dovrà avvenire utilizzando le piste esistenti, attenendosi alle prescrizioni dettate dal personale comunale.

Non è consentita l'apertura di nuove piste anche se temporanee da parte degli utenti;

L'accertamento di eventuali danni o infrazioni, comporterà l'esclusione dal diritto di assegnazione per almeno due anni e al rimborso al Comune della somma corrispondente ai danni recati.

Dopo due sospensioni sarà applicata la revoca definitiva del godimento del diritto di uso civico.

Per ogni nucleo familiare accertato anagraficamente è consentita una sola richiesta annua che, ad ogni modo, sarà di circa 6 t di legna da ardere (dimensioni lotto mq 500 circ.)

E' consentito lo scambio delle parti fra gli utenti, previa notifica all'Amministrazione Comunale prima del taglio delle parti interessate.

E' vietato il trasporto della legna al di fuori del territorio comunale.

Gli utenti delle piste dovranno fare attenzione alla manutenzione delle stesse con uso corretto senza pregiudicare la viabilità e la stabilità delle medesime rimanendo comunque vietato il transito con mezzi pesanti (trattori o mezzi di carico) in caso di terreno o fondo stradale particolarmente impregnato di acqua per eventi meteorologici.

I cumuli di legna dovranno essere posti ad una distanza tale dal ciglio stradale da non pregiudicare o impedire il regolare transito dei veicoli.

La legna accumulata dovrà essere asportata entro il 31 agosto dell'anno d'utilizzo.

E' fatto divieto di usare materiali plastici o altri materiali non degradabili per tracciare i confini della parte a legna, e di abbandonare oggetti di varia natura (bottiglie, buste, taniche ecc.).

Le operazioni di taglio dovranno rispettare quanto stabilito dalla Legge Regionale 19 novembre 2001 n.28 e dal Regolamento Regionale 17 dicembre 2002 n.7 e s.m.i.

Articolo 14. Non aventi diritto

Non hanno diritto alla raccolta di legna viva e, pertanto, non possono presentare l'istanza di cui all'articolo precedente i cittadini residenti che hanno ditte di commercializzazione di legna.

Articolo 15. Divieto di commercializzazione del legnatico

È vietato commercializzare o cedere ad altri il legname derivante da piante assegnate o dalla raccolta di legna morta.

Gli assegnatari saranno assoggettati a controllo da parte delle autorità competenti.

Al trasgressore del precedente comma, ferma restando, ove prevista, l'applicazione delle norme in materia di commercio abusivo, sarà confiscato il materiale raccolto, ed escluso per cinque anni dall'esercizio del diritto di uso civico.

Articolo 16. Raccolta dei residui dei tagli

Il materiale di risulta dei tagli boschivi eseguiti da ditte o, in economia dall'Ente, fatte salve le previsioni normative regionali e statali, può essere raccolto dagli aventi diritto di uso civico, nei limiti e con le modalità previste all'art. 12.

Articolo 17. Uso degli attrezzi da taglio

Nel demanio comunale è vietato l'uso della motosega e di ogni altro attrezzo da taglio, senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi comunali competenti, salvo quanto previsto al precedente art. 13.

Nell'uso degli attrezzi da taglio è obbligatorio il rispetto delle norme antinfortunistiche, usando indumenti previsti dalle stesse (tuta - scarponi-guanti antitaglio, casco e occhiali di protezione) e qualora sia previsto, il tesserino di abilitazione.

Il Comune non risponderà di danni causati a se stessi o a terzi.

TITOLO IV – RACCOLTA DEI PRODOTTI DEL SOTTOBOSCO

Articolo 18. Diritto di raccolta dei prodotti del sottobosco

È consentito agli aventi diritto, così come individuati all'art. 2, la raccolta sul terreno demaniale dei prodotti non legnosi del sottobosco individuati al precedente art. 5 lettera "d", con le modalità e nelle quantità fissate ai successivi articoli.

Non soggiacciono alle limitazioni quantitative del presente Regolamento i legittimi conduttori dei fondi demaniali, mentre gli stessi sono obbligati al rispetto di ogni altra prescrizione e modalità per la raccolta. Essi, limitatamente alla raccolta nei fondi condotti, non sono tenuti a munirsi del tesserino anche se residenti in altri comuni.

Articolo 19. Raccolta dei funghi

È consentito raccogliere, da parte di ogni cercatore massimo 3 Kg/giorno di funghi simbionti (porcini, ecc.) e massimo 5 Kg/giorno di funghi parassiti (chiodini).

Tutti i funghi devono essere raccolti in maniera tale da garantire ai carpofili di rimanere radicati nel terreno e laddove questi fossero sradicati, occorre reciderli con arnesi da taglio e lasciarli cadere sul terreno di raccolta.

Nel caso di porcini maturi, è obbligatorio asportare sul posto l'imenio (strato spugnoso al di sotto del cappelletto) al fine di favorire la caduta di spore sul terreno.

I funghi raccolti vanno trasportati in idonei contenitori di vimini atti a permettere la caduta delle spore.

È vietato raccogliere o danneggiare i funghi ritenuti non commestibili, i funghi commestibili in avanzato stato di maturazione.

E' vietata la raccolta dei funghi in generale, durante la notte e, precisamente, da un'ora dopo al tramonto fino ad un'ora prima alla levata del sole.

È altresì vietato l'uso di rastrelli, falci ed ogni altro attrezzo che può danneggiare lo strato umifero del terreno.

Articolo 20. Raccolta dei tartufi

È consentito raccogliere, da parte di ogni singolo cercatore, massimo 1 kg/giorno di tartufi.

La raccolta può essere praticata nei periodi indicati dalle autorità preposte, con l'ausilio del cane (massimo due), della piccozza e della paletta. La buca da cui viene estratto il tartufo deve essere riempita dello stesso terreno.

Per riservare la raccolta dei tartufi nel proprio fondo i conduttori sono obbligati a tabellare il fondo stesso con cartelli recanti la scritta "raccolta di tartufi riservata" installati previo rilascio di autorizzazione così come prescritto dalle leggi vigenti.

Articolo 21. Raccolta di altri prodotti del sottobosco

Ogni altro prodotto del sottobosco o pianta officinale, potrà essere raccolta nel rispetto della conservazione e della propagazione della specie.

Articolo 22. Deroche alla raccolta dei prodotti del sottobosco

Il Sindaco, con propria ordinanza potrà vietare o consentire in deroga a quanto fissato negli articoli precedenti la raccolta dei prodotti del sottobosco, rispettivamente, per scopi di salvaguardia o didattico- scientifici.

Articolo 23. Territori esclusi alla raccolta dei prodotti del sottobosco

La raccolta dei prodotti del sottobosco e della flora spontanea è vietata nelle aree demaniali interdette per legge, nelle aree interessate da miglioramenti, nelle aree percorse da incendio, nelle aree concesse in uso ad altri soggetti mediante apposito atto.

TITOLO V – PASCOLO

Articolo 24. Uso del pascolo

Il diritto di uso del pascolo è consentito a tutti i cittadini di cui all'art. 2 del presente regolamento che si trovano nella posizione di imprenditore agricolo professionale, di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL, di socio di cooperative agricole con sede legale e territoriale nel Comune di Fossato di Vico che ne facciano richiesta al Sindaco dietro l'osservanza delle condizioni stabilite dal presente regolamento.

Ai cittadini non residenti, dietro specifico parere della Giunta Comunale che contestualmente stabilisce il canone da applicare, su domanda che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 DICEMBRE dell'anno precedente all'utilizzo. L'autorizzazione può essere concessa solo nel caso in cui sia evidenziata una sotto utilizzazione delle risorse foraggiere del monte.

Nel caso di greggi transumanti, onde permettere il regolare trasferimento, l'autorizzazione al pascolo può essere rilasciata per un periodo massimo di 3 (tre) giorni, sempre che l'uso sia compatibile con il carico di bestiame mantenibile dai pascoli ed indicato nel piano di gestione forestale, nel rispetto delle condizioni generali previste dal presente regolamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.

I terreni demaniali comunali presso i quali è possibile praticare l'esercizio del pascolo sono quelli denominati al catasto come: pascolo, incolto sterile. Il pascolo in bosco sarà consentito solo nei casi previsti dalla legge e dietro specifica autorizzazione da parte dell'organo competente.

Articolo 25. Terreni esclusi dal pascolo

L'esercizio del pascolo è vietato:

- a) su tutte le aree interessate da incendi per almeno 15 anni dall'evento, salvo ulteriori divieti da parte del Comune o dell'Autorità Forestale;
- b) sulle aree per le quali è intervenuto un provvedimento regionale di autorizzazione alla sdemanializzazione o al mutamento di destinazione;
- c) sulle aree destinate a coltura agraria, salvo che le stesse non risultino da molto tempo incolte;
- d) sulle aree rimboschite o in corso di rimboschimento fino a quando il soprassuolo boschivo non si sia affermato ed abbia raggiunto dimensioni tali da sfuggire ai danni derivanti da morso e dal calpestio degli animali, secondo il giudizio insindacabile dell'Autorità Forestale;
- e) su tutte quelle superfici sottoposte a divieti temporanei o permanenti per effetto di leggi statali o regionali o di provvedimenti del Comune;
- f) sui pascoli in miglioramento o a riposo per il periodo necessario previsto dall'Amministrazione Comunale;
- g) nell'aree attrezzate per fini ricreativi.

Qualora per mancanza di percorsi alternativi per l'accesso ai punti d'acqua o ad altre zone aperte al pascolo, si rende necessario l'attraversamento di zone classificate a divieto per effetto dei precedenti comma, può essere consentito il solo passaggio degli animali secondo tracciati individuati ed autorizzati dall'Autorità Forestale che indicherà anche le misure da adottare per evitare danni da sconfinamenti degli animali nelle predette aree.

Le aree in cui è vietato il pascolo saranno indicate e rese edotte agli utenti dal responsabile del procedimento all'atto della concessione della licenza di pascolo.

Articolo 26. Animali ammissibili al pascolo

Gli animali che possono immettersi al pascolo sulle superfici autorizzate sono:

- a) i bovini,
- b) i cavalli, i muli, gli asini,
- c) le pecore e le capre.

Il pascolo delle capre è consentito solo sulle superfici individuate al catasto nella categoria "pascolo", mentre resta vietato su tutte le superfici a bosco.

Articolo 27. Domanda di pascolo

Le domande di autorizzazione all'esercizio del pascolo devono essere inoltrate al Comune entro e non oltre il 31 Marzo di ogni anno.

Il richiedente mediante il modello di domanda di pascolo, debitamente predisposto dall'Ente, dovrà:

- 1) dichiarare le proprie generalità;
- 2) dichiarare di trovarsi nella posizione di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo, con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL, di socio di cooperative agricole con sede legale e territoriale nel Comune di Fossato di Vico;
- 3) dichiarare il numero dei capi (in UBA) che si intendono introdurre al pascolo sul demanio comunale, distinti per specie, età e sesso;
- 4) allegare alla domanda elenco di tutti i capi regolarmente identificati (marchi auricolari o microchip);
- 5) dichiarare che al momento del trasferimento al pascolo gli animali saranno scortati dai certificati sanitari della ASL di provenienza, previsti dalle vigenti leggi;

- 6) dichiarare il comprensorio, la località e/o il comparto richiesto;
- 7) dichiarare di versare il 50% della fida corrente per l'anno in corso, su apposito conto corrente indicato dall'Ente o presso l'Ufficio economato prima di ritirare l'autorizzazione all'uso del pascolo e di pagare l'ulteriore 50% entro il termine di chiusura del pascolo stesso;
- 8) dichiarare di essere in regola con il pagamento del canone per il pascolo relativo alle annualità pregresse;
- 9) dichiarare di aver preso visione del presente regolamento e di obbligarsi all'osservanza puntuale dello stesso. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, l'Ente tenuto conto del carico massimo che le aree destinate a pascolo possono sopportare, emette, qualora ne sussistano le condizioni, il relativo provvedimento autorizzativo.

Ai fini delle assegnazioni costituiscono titoli prioritari:

- 1) essere imprenditore agricolo professionale e/o coltivatore diretto con azienda ad indirizzo zootecnico registrata all'ASL;
- 2) essere proprietari e/o conduttori di aziende zootecniche limitrofe alle aree chieste in concessione;
- 3) versare in condizioni economiche disagiate;
- 4) non avere commesso e/o riportato condanne per i reati contro il patrimonio;
- 5) non aver usufruito di pascoli per il maggior numero di anni consecutivi.

Qualora vi siano più richiedenti per il pascolo della stessa località e/o comparto, il responsabile del procedimento, convocati i richiedenti, procederà all'assegnazione mediante pubblico sorteggio.

A tutti gli allevatori di bestiame autorizzati al pascolo verrà consegnata, previa presentazione della ricevuta di versamento del 50% del canone dovuto per l'anno in corso, apposita autorizzazione che dovrà essere esibita ad ogni richiesta dei sorveglianti. L'autorizzazione indicherà le generalità dell'allevatore, il numero dei capi di bestiame per la quale l'autorizzazione è concessa e la zona di pascolo assegnata.

Articolo 28. Importo del canone per il pascolo

L'importo del canone per l'uso del pascolo sarà stabilito annualmente dalla Giunta Comunale, sulla base dei dati inflativi risultanti dall'ISTAT dell'anno precedente, sulla scorta delle spese di ordinaria e straordinaria gestione effettivamente sostenute nella sezione di pascolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia.

Articolo 29. Opere accessorie al pascolo

Qualora l'esercizio del pascolo richiede specifiche strutture per il ricovero degli animali o per la lavorazione e conservazione dei prodotti caseari, sia pure a carattere provvisorio, o di installazione di strutture trasferibili, gli interessati all'atto della richiesta di uso del pascolo, debbono inoltrare istanza al Sindaco con allegati l'ubicazione, le caratteristiche delle opere, il periodo di permanenza e l'impegno formale al ripristino dei luoghi allo scadere della fida.

L'ufficio tecnico, valutata la compatibilità delle opere con i fini di salvaguardia del patrimonio naturale e paesaggistico comunale, ne autorizza la realizzazione, previa deposito cauzionale pari al 10% del valore delle opere da eseguire e comunque non inferiore a euro 200, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione di pascolo.

Articolo 30. Periodo di esercizio del pascolo

In conformità delle prescrizioni di massima e di polizia forestale vigenti, l'ingresso sul territorio demaniale compreso tra gli 800 e 1000 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 20 aprile al 30 novembre, mentre al di sopra dei 1000 mt. s.l.m. può esercitarsi dal 1 maggio al 31 ottobre.

Tali termini, in virtù di un andamento stagionale eccezionale, potranno essere modificati, dall'Amministrazione Comunale di concerto con l'Autorità Forestale.

Articolo 31. Immissione animali autorizzati al pascolo

Gli aventi diritto, dopo il rilascio dell'autorizzazione di pascolo, possono occupare i terreni concessi, previa comunicazione da effettuarsi almeno tre giorni prima al Comando Polizia Municipale, indicando il giorno e l'ora in cui gli animali saranno immessi al pascolo. Tutto il bestiame ammesso al pascolo dovrà essere preventivamente controllato ai fini del rispetto dell'identificazione individuale dichiarata e del possesso della certificazione sanitaria di scorta prevista per legge.

Articolo 32. Modalità di esercizio del pascolo

L'esercizio del pascolo sui terreni demaniali del Comune di Fossato di Vico dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o di un suo collaboratore recante con se l'autorizzazione di pascolo;
 - b) il pascolo senza custodia è consentito solo nel caso in cui i terreni siano provvisti di adeguata recinzione. La realizzazione e/o la revisione delle chiudende dovrà essere preventivamente autorizzata dal Comune e dovrà rispettare tutte le prescrizioni previste dalla normativa vigente;
 - c) il bestiame autorizzato al pascolo deve essere sempre correttamente identificato;
 - d) L'allevatore autorizzato non potrà esercitare alcuna azione di danni verso l'Ente concessionario nel caso avesse a subire morie di animali imputabili a malattie infettive e cioè anche quando si dimostri che gli animali hanno contratto le malattie nel fondo demaniale.
 - e) divieto perentorio di immettere nelle aree autorizzate un numero di capi superiore a quello autorizzato;
 - f) obbligo tassativo di non fare uso di fuoco nelle aree autorizzate e di esercitare, per il periodo della fida, una attenta sorveglianza segnalando tempestivamente eventuali incendi e/o danneggiamenti;
 - g) divieto di sbarrare con sistemi fissi, strade e viottoli nei terreni concessi a pascolo;
 - h) obbligo di eseguire tutte le misure di profilassi suggerite dalle competenti autorità se durante il periodo di pascolo dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
 - i) è vietato ai custodi di qualsiasi specie animale, durante il loro giro sui luoghi di pascolo, di essere in possesso di motosega.
 - l) durante gli spostamenti è vietato far pascolare e tener fermi gli animali lungo le vie campestri e forestali quantunque demaniali, dovendosi il diritto degli allevatori autorizzati risolversi nel puro passaggio;
 - m) è vietato condurre al pascolo animali forestieri nel demanio comunale. Quei cittadini che falsamente conducessero al pascolo sotto il proprio nome animali forestieri, oltre all'espulsione immediata dal Demanio comunale di tutti gli animali detenuti al momento del riscontro (propri e forestieri) pagheranno a titolo di "penale" il quadruplo del canone di fida stabilito.
 - n) è vietato l'ingresso arbitrario sui luoghi di pascolo senza la denuncia preventiva di ingresso, prima delle date fissate, o l'uscita dopo le date fissate dal presente regolamento;
- Il Comune declina ogni responsabilità per danni a terzi di qualsiasi natura.

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33. Proventi e procedimento amministrativo sanzionatorio

I proventi delle somme liberatorie e delle relative oblazioni o transazioni per violazioni al presente regolamento sono introitate dal comune di Fossato di Vico.

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate con il pagamento di una somma da Euro 25,00 ad Euro 500,00 come previsto dall'art.7-bis del Dlgs. 18 agosto 2000 n.267;

L'invio di animali al pascolo in numero superiore rispetto a quello dichiarato comporta, in aggiunta alla sanzione di cui al comma 2, il pagamento del canone evaso e delle relative sanzioni.

E' fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla L. 21 novembre 2000 n.353 e dalla L. R. 19 novembre 2001 n.28;

Il Responsabile dell'Area di vigilanza viene individuato quale autorità competente a ricevere scritti difensivi da parte del trasgressore, entro 30 giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione.

Articolo 34. Prescrizioni non previste

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda a tutte le leggi regionali e nazionali in materia.

Articolo 35. Controlli

Al controllo del rispetto delle prescrizioni del presente regolamento sono demandati gli organi di Polizia Municipale, il Corpo Forestale dello Stato, la Polizia Provinciale, oltre a tutti coloro in possesso della qualifica di Polizia Giudiziaria.

Articolo 36. Pubblicazione e diffusione del regolamento

Il presente regolamento e le sue eventuali modifiche apportate successivamente, è adottato, approvato e pubblicato secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'albo pretorio comunale, per quindici giorni consecutivi, successivi all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione al termine della pubblicazione. Ogni precedente disposizione in materia si intende abrogata.

Copia del Regolamento degli Usi Civici del Comune di Fossato di Vico è trasmessa al Comando della Polizia Municipale, alla Comunità Montana, al Corpo forestale dello Stato, alla ASL n. 1 Settore Veterinario ed ai Carabinieri di Fossato di Vico.